




# Associazione Italiana Allenatori Calcio

## Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)  
E-Mail : info@aiacnovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



rappresentante della Società; questa poi trasmette la richiesta al Settore Tecnico, on-line, ma ciò non esenta da responsabilità l'allenatore, che deve accertarsi dell'avvenuto tesseramento.

### Articolo 35 – Sospensione volontaria

I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del settore. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono chiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società

**Una recente novità è rappresentata dal secondo paragrafo del comma 2, che recita** "Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società"

Situazioni che si possono verificare:

→ Tecnico che svolge ancora solo attività di calciatore: non deve chiedere la sospensione e nel corso della stagione potrà trasferirsi anche ad altra società, ovviamente sempre come calciatore, senza mai tesserarsi (e neppure operare) come tecnico.

→ Tecnico che svolge attività di giocatore e di allenatore, nella stessa squadra o in altra squadra della stessa Società: non deve chiedere deroga al Comitato Esecutivo della Settore Tecnico per poter esercitare l'attività di giocatore. Nel corso della stagione potrà operare esclusivamente per quella Società.

→ Tecnico che svolge attività di allenatore e dirigente nella stessa Società: non bisogna fare domanda di sospensione e in qualità di dirigente gli è consentito l'accesso in campo durante le gare, sempreché ci sia l'allenatore responsabile della squadra.

La qualifica di allenatore e la qualifica di dirigente (quindi anche di responsabile tecnico) sono ora compatibili contemporaneamente.

→ Tecnico che svolge attività di calciatore e dirigente nella stessa Società ma non di Tecnico: bisogna fare domanda di sospensione e in qualità di dirigente gli è consentito l'accesso in campo durante le gare, sempreché ci sia l'allenatore responsabile della squadra.

Si fa presente a coloro che svolgono attività di responsabile del settore giovanile, con contestuale o meno attività di tecnico, che tale qualifica non legittima anche attività di consulenza di tipo contrattuale/economico e devono limitare la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività. In questo caso l'attività è inquadrata dall'art. 40 del Regolamento Settore Tecnico: ai tecnici è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, essendo solo legittimati a fornire alla società di appartenenza consulenza di natura esclusivamente tecnica. Vietate dunque anche trattative volte alla stipulazione di accordi economici, ivi compresi i premi di tesseramento.

### Articolo 36 – Attività di tecnici quali calciatori

Il possesso della tessera di Allenatore Uefa B, Terza Categoria, Allenatore Dilettante, Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

Quindi gli unici cui è vietato svolgere l'attività di calciatori sono i tecnici professionisti.

### In panchina anche come allenatore in seconda

Come un cambiamento normativo del giugno 2019, è possibile che mettere in panchina due allenatori

Articolo 66, comma 2 delle N.O.I.F.. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito